

(N. 2458)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 9ª Commissione permanente (Lavori pubblici) della Camera dei deputati nella seduta del 18 gennaio 1963 (V. Stampato n. 1711)

d'iniziativa dei deputati COMANDINI, AMADEI, PINNA e GREPPI

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 22 gennaio 1963*

Norme aggiuntive al testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica, approvato con regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165, per quanto concerne la decadenza degli assegnatari

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

I Consigli di amministrazione delle cooperative edilizie, soggette alle norme sulla edilizia popolare ed economica, nel redigere il verbale di consegna di cui all'articolo 98 del regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165, devono espressamente far noto al socio che prende in consegna l'appartamento che egli ha il dovere di occupare l'alloggio entro trenta giorni dalla consegna, sotto pena di decadenza dall'assegnazione, o inserendo tale avvertimento nel citato verbale di consegna, ovvero con specifico atto distinto e firmato per conoscenza dal socio.

Il termine di decadenza di cui all'articolo 98 decorre comunque da tale comunicazione, alla quale il Consiglio di amministrazione

ne è tenuto a provvedere entro 15 giorni dal verbale di consegna.

Art. 2.

I provvedimenti di decadenza pronunciati prima dell'entrata in vigore della presente legge nei confronti dei soci che hanno occupato l'alloggio dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 98 del testo unico richiamato nell'articolo precedente, e tuttora lo occupano di fatto, perdono efficacia quando nei verbali di assegnazione e di consegna non sia espressamente detto che la mancata occupazione dell'alloggio entro i trenta giorni dalla data comporta la decadenza dall'assegnazione stessa e non siano intervenute una sentenza passata in giudicato o una decisione amministrativa in sede giurisdizionale e semprechè i soci occupanti di fatto non siano incorsi in inadempienze contrattuali.